

# CITTÁ DI ROSARNO

Città Metropolitana di Reggio Calabria <u>Viale Della Pace, snc – 89025 ROSARNO</u> www.comune.rosarno.rc.it



# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

# N° 51 DEL 29/05/2023

OGGETTO: AGGIORNAMENTO P.I.A.O. 2023/2025 PROVVISORIO SEZIONE PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025.

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 12:55 in modalità videoconferenza, richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio comunale, n° 15 del 22/04/2022, con la quale è stato approvato il regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi, consiglio comunale e giunta, in modalità telematica, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle seguenti persone:

no	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE	VIDEOCONFERENZA
1	DR. GIANNELLI ANTONIO	VICEPREFETTO		SI
2	D.SSA MANCUSO ROBERTA	VICEPREFETTO AGGIUNTO		SI
3	DR. BUDA EMILIO SAVERIO	DIRIGENTE		SI

PARTECIPA ALLA SEDUTA, IN SEDE, IL SEGRETARIO COMUNALE Avv. Giuseppe CLERI

# LA COMMISSIONE TRAORDINARIA

(Con i poteri della Giunta Comunale)

Premesso che in data 24/09/2021 si è insediata presso il Comune di Rosarno, ai sensi e per gli effetti degli artt. 143 e 144 del D.Lvo 267/2000, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche, per un periodo di diciotto mesi;

Viste le disposizioni normative vigenti in materia di programmazione del fabbisogno di personale nelle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare:

- 1'art. 39, comma 1 L. 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'art. 91, D. Lgs. 18 agosto, n. 267/2000, in tema di assunzioni;
- l'art. 89 c. 5, D. Lgs. N. 267/2000 il quale stabilisce che i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa;

Atteso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal Decreto legislativo n° 267/2000 e dal Decreto legislativo n° 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Dato atto che con delibera C.S. adottata con i poteri della Giunta comunale n. 25 del 02/03/2023 è stato approvato il P.I.A.O. 2023/2025 provvisorio;

Vista la delibera C.S. adottata con i poteri della Giunta comunale n. 31 del 23/03/2023 di aggiornamento del P.I.A.O. 2023/2025 – sezione programma fabbisogno del personale 2023/2025, relativa alla stabilizzazione di tre unità, con profilo professionale di assistente sociale, di categoria D, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nell'ambito del personale dell'A.T.S. di Rosarno, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017;

Dato atto che in data 15.03.2023, con determinazione n. 162, la Responsabile p.t. della III U.O.C. – Area Tecnica 1 – ha disposto, su richiesta dell'interessato, la trasformazione del rapporto di lavoro con il dipendente arch. Nicola Tramontana, cat. C - istruttore tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato, da tempo pieno a tempo parziale di tipo verticale per n. 18 ore settimanali;

Rilevato che, tra gli altri, la Responsabile della II U.O.C., ha rappresentato importanti criticità dell'ufficio finanziario connesse alla carenza di risorse umane assegnate alla stessa area finanziaria che influisce sulla corretta gestione dei servizi (nota prot. n. 21743/2021);

Preso atto, altresì, che il Comune di Rosarno risulta titolare di singoli interventi previsti dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito) al fine di favorire la ripresa economica a seguito della pandemia provocata dalla diffusione del COVID-19, per i quali si rende necessario anche il potenziamento dell'Ufficio finanziario attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato a supporto per l'attuazione di detti interventi;

Ritenuto, pertanto, di dovere intervenire al fine di potenziare i servizi dell'area finanziaria attraverso l'assunzione di una unità di categoria C, profilo professionale Istruttore Contabile, a tempo parziale e determinato fino al 31.12.2023, con riserva di eventuale proroga e/o rinnovo in presenza delle necessarie condizioni e presupposti di legge, con risorse a carico del bilancio comunale e connesse al risparmio di spesa derivante dalla trasformazione del contratto da full time a part time del dipendente sopra indicato;

Richiamato l'art. 36 TUPI come modificato art. 9 d. lgs. 75/2017 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché' avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro

nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35;

Tenuto conto del rispetto dell'art. 60 del CCNL 16/11/2022:

- Comma 1: Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione.
- Comma 4: Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, è l' "attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti";

### Dato Atto che

- la modalità assunzionale può essere individuata nello scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti approvate da altre pubbliche amministrazioni (art. 9, comma 1 della Legge n. 3/2003). Detta scelta è rispondente all'esigenza di contenimento della spesa pubblica in quanto evita i costi economici ed organizzativi connessi all'indizione di una nuova procedura selettiva e, in considerazione della greve carenza di organico, rende più celere il procedimento finalizzato all'assunzione di personale, in linea con il rispetto dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa.
- il finanziamento dell'assunzione oggetto della presente programmazione opera ad invarianza di spesa per questo Ente e la relativa fonte di finanziamento deve essere individuata nelle economie di spesa derivanti dalla riduzione della spesa del personale, in forza di quanto disposto dalla Responsabile p.t. della III UOC, con determinazione n. 162 del 15.03.2023 (trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale di una unità di categoria C, istruttore tecnico-amministrativo),;
- il costo del personale di cui al presente atto di programmazione è previsto/iscritto nel bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023;

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."

## Preso atto che:

- l'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, nella versione originaria, prevedeva che a "A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive annualità nell'anno 2009"
- L'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha successivamente inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"; a quest'inciso fa seguito il periodo immediatamente successivo, l'ottavo, già presente, che contiene la seguente disposizione: "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".
- per le Sezioni della Lombardia e del Molise gli enti locali virtuosi non incontrerebbero, per il lavoro flessibile, il limite della spesa complessiva sostenuta per le stesse finalità nel 2009, residuando come unico limite quello delle risorse disponibili (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, sentenza n. 2 del 9 febbraio 2015);

# Atteso che:

- il presente atto non comporta ulteriore assunzione di spesa oltre quella a carico dei finanziamenti già stanziati, né aggravio per il bilancio dell'Ente Comunale, trattandosi di spesa di personale già prevista e iscritta nel bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023;
- la spesa per lavoro flessibile scaturente dalla presente programmazione rispetta il limite delle risorse disponibili;
- in ogni caso la spesa complessiva dalla presente programmazione non è superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Preso atto che il Comune di Rosarno:

- per l'anno 2023, in base ai dati del rendiconto 2021, non è Ente strutturalmente deficitario (art. 243 comma 1 del TUEL);
- non è Ente dissestato (art. 243 comma 7 del TUEL);

Precisato che le assunzioni programmate non incidono, sostanzialmente, sulla spesa comunale in quanto la spesa per il personale è coperta dalle risorse finanziarie già previste in bilancio;

Atteso e rilevato che questo Ente ha approvato, con delibera Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 25 del 16/06/2022, il rendiconto di gestione anno 2021 da cui non emerge la condizione di deficitarietà strutturale;

Ritenuto di poter procedere, di conseguenza, all'aggiornamento del P.I.A.O. 2023/2025 – sezione programma fabbisogno del personale 2023/2025, approvato con delibera C.S. adottata con i poteri della Giunta comunale n. 25 del 02/03/2023 e aggiornato con delibera n. 31 del 23/03/2023, al fine di far fronte alle criticità della II U.O.C. – Servizi Finanziari - connesse alla esiguità delle risorse umane in servizio;

Visto l'art. 4 del CCNL del 16/11/2022 rubricato "Informazione" che al comma 5 stabilisce che "Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti.";

Visto il regolamento utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti approvato con deliberazione della G.C. n. 13 del 12.02.2020;

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della I U.O.C. e contabile del Responsabile della II U.O.C., ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs 18.08.2000, n° 267 (Allegato n. 2);

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione, rilasciato con verbale n. 18 del 29/05/2023; (Allegato n. 3)

Con voti favorevoli unanimi

#### **DELIBERA**

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui costituisce motivazione;

- 1. DI DARE ATTO che il Comune di Rosarno, con delibera C.S. adottata con i poteri della Giunta comunale n. 25 del 02/03/2023 (aggiornata con delibera n. 31 del 23/03/2023), ha approvato il P.I.A.O. 2023/2025, in cui è stato ricompreso il fabbisogno di personale 2023/2025;
- 2. DI AGGIORNARE il P.I.A.O. 2023/2025 PROVVISORIO SEZIONE PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025, come da allegato prospetto; (Allegato n. 1)
- 3. DI PRECISARE che la programmazione triennale potrà essere rivista e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 4. DI DARE MANDATO al Responsabile della I UOC, di provvedere ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente",
- sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali";
- sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica";

- sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance";
- sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione";
- sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati";
- 5. DI DARE MANDATO al Segretario Generale di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025, come aggiornato con la presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- 6. Di demandare al Responsabile della II U.O.C. competente e al Responsabile del Servizio Personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime e favorevole votazione resa in forma palese

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs  $n^{\circ}$  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

# ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME (18 ORE SETT.)

# II UOC - ANNO 2023


DURATA	ASSUNZIONI PREVISTE	ORE SETTIMANALI
Fino al 31.12.2023 PROROGABILI	N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE	18 ORE



# CITTÁ DI ROSARNO

- Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA -

- Viale Della Pace, snc - 89025 ROSARNO -



PARERI AI SENSI DELL'ART 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. APPRO-VATO CON D. LGS. 18/08/2000, N° 267 SULLA PROPOSTA DI DELI-BERAZIONE RELATIVA A:

AGGIORNAMENTO P.I.A.O. 2023/2025 PROVVISORIO – SEZIONE PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025

Rosarno:	L'UFFICIO PROPONENTE: - <u>UFFICIO</u> PERSONALE
PARERE IN OR "Favorevole"	DINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA.
Rosarno 25/05/2023	IL RESPONSABILE DEVILAI U.O.C.
PARERE IN ORD	DINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE.
Rosarno <u>25/05/1</u> 23	IL RESPONSABILE DELLA II U.O.C.

# ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA COMUNE DI ROSARNO CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

29/05/2023 0009908



UOC n. 2 - Area Finanziaria e Tributi

Verbale n. 18

Data 26/05/2023

OGGETTO:

Parere su aggiornamento P.I.A.O. 2023/2025 provvisorio – Sezione Programma Fabbisogno del Personale 2023/2025 – Assunzione istruttore contabile categoria c part-time 18 ore settimanali a tempo determinato.

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di Maggio, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Rosarno, dott.ssa Novello Mirella, nominata con deliberazione della Commissione straordinaria, avente i poteri del Consiglio Comunale, n. 6 del 02/02/2022, si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Aggiornamento P.I.A.O. 2023/2025 provvisorio – sezione programma fabbisogno del personale 2023/2025 – assunzione istruttore contabile categoria c part-time 18 ore settimanali a tempo determinato.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Dato atto che con delibera C.S. adottata con i poteri della Giunta comunale n. 25 del 02/03/2023 è stato approvato il P.I.A.O. 2023/2025 provvisorio;

Dato atto che in data 15.03.2023, con determinazione n. 162, la Responsabile p.t. della III U.O.C. — Area Tecnica 1 — ha disposto, su richiesta dell'interessato, la trasformazione del rapporto di lavoro con il dipendente arch. Nicola Tramontana, cat. C - istruttore tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato, da tempo pieno a tempo parziale di tipo verticale per n. 18 ore settimanali;

Preso atto che il Comune di Rosarno risulta titolare di singoli interventi previsti dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito) al fine di favorire la ripresa economica a seguito della pandemia provocata dalla diffusione del COVID-19, per i quali si rende necessario anche il potenziamento dell'Ufficio finanziario attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato a supporto per l'attuazione di detti interventi;

Ritenuto l'Ente, di dovere intervenire al fine di potenziare i servizi dell'area finanziaria attraverso l'assunzione di una unità di categoria C, profilo professionale Istruttore Contabile, a tempo parziale e determinato fino al 31.12.2023, con riserva di eventuale proroga e/o rinnovo in presenza delle necessarie condizioni e presupposti di legge, con risorse a carico del bilancio comunale e connesse al risparmio di spesa derivante dalla trasformazione del contratto da full time a part time del dipendente arch. Nicola Tramontana;

Richiamato l'art. 36 TUPI come modificato art. 9 d. Igs. 75/2017 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35;

Tenuto conto del rispetto dell'art. 60 del CCNL 16/11/2022:

- Comma 1: Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1º gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione.

Comma 4.' Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, è l'"attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti",

#### Dato Atto che

la modalità assunzionale può essere individuata nello scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti approvate da altre pubbliche amministrazioni (art. 9, comma 1 della Legge n. 3/2003). Detta scelta è rispondente all'esigenza di contenimento della spesa pubblica in quanto evita i costi economici ed organizzativi connessi all'indizione di una nuova procedura selettiva e, in considerazione della grave carenza di organico, rende più celere il procedimento finalizzato all'assunzione di personale, in linea con il rispetto dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;

MM.

- il finanziamento dell'assunzione oggetto della presente programmazione opera ad invarianza di spesa per l'Ente e la relativa fonte di finanziamento deve essere individuata nelle economie di spesa derivanti dalla riduzione della spesa del personale, in forza di quanto disposto dalla Responsabile p.t. della III UOC, con determinazione n. 162 del 15.03.2023 (trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale di una unità di categoria C, istruttore tecnico-amministrativo);
- il costo del personale di cui al presente atto di programmazione è previsto/iscritto nel bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023;

#### Atteso che:

- il presente atto non comporta ulteriore assunzione di spesa oltre quella a carico dei finanziamenti già stanziati, né aggravio per il bilancio dell'Ente Comunale, trattandosi di spesa di personale già prevista e iscritta nel bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023;
- la spesa per lavoro flessibile scaturente dalla presente programmazione rispetta il limite delle risorse disponibili;
- in ogni caso la spesa complessiva dalla presente programmazione non è superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

### Preso atto che il Comune di Rosarno:

- per l'anno 2023, in base ai dati del rendiconto 2021, non è Ente strutturalmente deficitario (art. 243 comma 1 del TUEL);
- non è Ente dissestato (art. 243 comma 7 de1 TUEL);

Preso atto che le assunzioni programmate non incidono, sostanzialmente, sulla spesa comunale in quanto la spesa per il personale è coperta dalle risorse finanziarie già previste in bilancio;

Visto 1'art. 4 del CCNL del 16/11/2022 rubricato "Informazione" che al comma 5 stabilisce che "Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di Cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L'informa-ione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti.",

Visto il regolamento utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti approvato con deliberazione della G.C. n. 13 del 12.02.2020;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità resi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile della I U.O.C. e contabile dal Responsabile della II U.O.C., ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs 18.08.2000, n° 267.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

**ESPRIME** 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

ott. ssa Mirella Boyello

Il presente verbale, adottato dalla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, avente il numero 51/2023, viene letto, approvato e sottoscritto per come segue.

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Viceprefetto

Viceprefetto aggiunto

Dirigente

F.to Dr. Antonio GIANNELLI

F.to D.ssa Roberta MANCUSO F.to Dr. Emilio Saverio BUDA

Il Segretario Generale (F.to Dott. Giuseppe CLERI)

# CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 29/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE (F.to Dott. Giuseppe CLERI)

sobrielle ?

È copia conforme all'originale, esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da nº 11 (undici) pagine, in carta semplice, per uso amministrativo: L'UFFICIO DI SEGRETERIA ROSARNO 06/06/2023 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE. La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000. L'IMPIEGATO INCARICATO ROSARNO 06/06/2023

# CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La	suestesa deliberazione:
[]	Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal e non sono pervenuti reclami.
[]	É stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal al ed è divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data della pubblicazione dal e non sono pervenuti reclami.
RC	SARNO IL SEGRETARIO GENERALE